Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 4 giugno 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1459**.

Soppressione della linea ferroviaria Carrara Avenza-Carrara S. Martino Pag. 3378

1971

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1971, n. **294**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova . Pag. 3379

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1971, n. **295**.

Istituzione in Bordeaux (Francia) di un consolato di 1ª categoria e soppressione del consolato generale di 1ª categoria nella stessa località Pag. 3380

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1971, n. **296**.

Autorizzazione alla emissione di una serie di francobolli commemorativi di Grazia Deledda nel 1° centenario della nascita e di una serie di francobolli celebrativi del ventennale della firma del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio Pag. 3380

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1971, n. **297**.

Istituzione in Chambery (Francia) di un vice consolato di 1 categoria e soppressione del consolato di 1ª categoria nella stessa località . . . . Pag. 3381

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1971, n. **298**.

Istituzione in Kigali (Ruanda) di un consolato di 2ª categoria e soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria nella stessa località . . . . Pag. 3381

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1971, n. **299**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna . . . . Pag. 3381

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1971, n. **300**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Ferrara ad acquistare un immobile . . . . Pag. 3382

Avviso di rettifica: (Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 215) . . . . Pag. 3382

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1971.

Modalità tecniche per lo svolgimento della lotteria di Monza 1971 . . . . Pag. 3385

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Menaggio . . . . . Pag. 3386

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1971.

Approvazione dei piani tecnici dei distretti telefonici di Fabriano e di Migliarino e della ripartizione in reti urbane dei settori compresi nei distretti medesimi . Pag. 3386

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1971.

Seconda variazione al bilancio di previsione, per l'esercizio 1970-71, del fondo addestramento professionale dei lavoratori . . . . Pag. 3387

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1971.
Nomina del segretario generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona Pag. 3387

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1971.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Fratte, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Fratte, frazione del comune di Salerno Pag. 3388

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1971.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « CON-SAR - Cooperativa confezioni Sarzana - Società a responsabilità limitata », con sede in Sarzana Pag. 3388

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1971.
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'esercizio assicurativo nei rami automobili e responsabilità civile autoveicoli, alla rappresentanza generale per l'Italia della società Insurance Company of North America, con sede in Milano. Pag. 3388

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1971.
Costituzione della commissione regionale per l'artigianato della Lombardia Pag. 3389

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1971.
Riconoscimento dell'Ufficio centrale italiano di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione internazionale s.r.l., con sede in Milano Pag. 3389

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 17 maggio 1971.
Proroga della gestione straordinaria del comune di Bella. Pag. 3390

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana: Variante al piano regolatore di Massa . . Pag. 3391

Ministero della pubblica istruzione: Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea Pag. 3391

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di cinquantadue società cooperative Pag. 3391

Ministero del tesoro:

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico Pag. 3392

Media dei cambi e dei titoli Pag. 3392

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Bianco vergine Valdichiana » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione Pag. 3393

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sul riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Moscato di Sorso-Sennori » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione Pag. 3394

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sul riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Monica di Sardegna » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione Pag. 3395

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sul riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Aleatico di Gradoli » e « Aleatico di Gradoli liquoroso » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione Pag. 3396

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fratte, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Fratte, frazione del comune di Salerno, in amministrazione straordinaria . . . . . . Pag. 3397

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa:

Graduatoria del concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato . . . . . . Pag. 3398

Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione. Pag. 3398

Commissione esaminatrice del concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione. Pag. 3398

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cinquantasei posti di vice gestore in prova nel ruolo della carriera di concetto dei contabili di Marina . . . . Pag. 3399

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a dieci posti di vice topografo in prova nel ruolo della carriera di concetto dei topografi dell'Istituto geografico militare . . . . Pag. 3399

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a dodici posti di vice cartografo in prova nel ruolo della carriera di concetto dei cartografi dell'Istituto geografico militare . . . . Pag. 3399

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Modifiche al bando di concorso a quaranta posti di autista Pag. 3399

Ministero della pubblica istruzione: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, da parte degli insegnanti dei licei artistici di Pescara, Ravenna e Verona, ai concorsi riservati, per soli titoli, a cattedre nei licei artistici . . . . Pag. 3400

Ufficio medico provinciale di Udine: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine . . . Pag. 3400

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1459.**

Soppressione della linea ferroviaria Carrara Avenza-Carrara S. Martino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1967, n. 3210, con il quale è stata autorizzata la chiusura all'esercizio della linea ferroviaria Carrara Avenza-Carrara S. Martino;

Ritenuta l'opportunità di procedere al completo smantellamento della suddetta linea;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

E' soppressa la linea ferroviaria Carrara Avenza-Carrara S. Martino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — VIGLIANESI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 40. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1971, n. **294**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 381. — L'ordinamento della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia e traumatologia.

Il corso ha la durata di 3 anni.

Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia; il numero massimo degli iscritti: settanta per i tre anni di corso.

La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di almeno 9 mesi per ogni anno accademico. E' in facoltà del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di ospedali di prima categoria. Per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola può essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno.

Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.

Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente pratico, dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovrà anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero verrà fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria ortopedica e traumatologica cruenta ed incruenta (triennale);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5) Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore;
6) Fisiologia dell'apparato locomotore;
7) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore;
8) Nozioni di chirurgia generale;
9) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
10) Nozioni di pediatria;
11) Apparato e terapia ortopedica;
12) Fisiochinesiterapia;
13) Infortunistica;
14) Anestesia e rianimazione in ortopedia e traumatologia.

Le materie di insegnamento sono così suddivise:

1° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5) Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore;
6) Fisiologia dell'apparato locomotore;
7) Nozioni di chirurgia generale;
8) Nozioni di pediatria.

2° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;

6) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore;

7) Anestesia e rianimazione in ortopedia e traumatologia.

3° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);

2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);

3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);

4) Apparato e terapia ortopedica;

5) Fisiochinesiterapia;

6) Infortunistica.

Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica, di radiodiagnostica, saranno teorici e pratici. Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso.

Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovrà presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento della specialità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 35. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1971, n. **295**.

Istituzione in Bordeaux (Francia) di un consolato di 1ª categoria e soppressione del consolato generale di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Sentito il consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato generale di 1ª categoria in Bordeaux (Francia) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Bordeaux (Francia) un consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti di Gironde, Vienne, Charente, Landes, Deux-Sèvres, Charente-Maritime, Dordogne, Pyrénées-Atlantiques, Lot-et-Garonne.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dal giorno 1° luglio 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1971

SARAGAT

MORO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 32. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1971, n. **296**.

Autorizzazione alla emissione di una serie di francobolli commemorativi di Grazia Deledda nel 1° centenario della nascita e di una serie di francobolli celebrativi del ventennale della firma del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare - parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli commemorativi di Grazia Deledda nel 1° centenario della nascita ed una serie di francobolli celebrativi del ventennale della firma del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di:

a) una serie di francobolli commemorativi di Grazia Deledda nel 1° centenario della nascita;

b) una serie di francobolli celebrativi del ventennale della firma del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1971

SARAGAT

COLOMBO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 33. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1971, n. **297**.

Istituzione in Chambery (Francia) di un vice consolato di 1ª categoria e soppressione del consolato di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di 1ª categoria in Chambery (Francia) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Chambery (Francia) un vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Lione e con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti della Savoie e della Haute Savoie.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dal giorno 1° luglio 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1971

SARAGAT

MORO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 31. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1971, n. **298**.

Istituzione in Kigali (Ruanda) di un consolato di 2ª categoria e soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Kigali (Ruanda) alle dipendenze dell'ambasciata in Kampala è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Kigali (Ruanda) un consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata in Kampala con la seguente circoscrizione territoriale: il Ruanda.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1971

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 41. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1971, n. **299**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 64. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di: « Religioni e filosofie del medio ed estremo oriente ».

Art. 65. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di: « Religioni e filosofie del medio ed estremo oriente ».

Art. 70. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è aggiunto quello di: « Religioni e filosofie del medio ed estremo oriente ».

Art. 74. — L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per i corsi di laurea in lettere e filosofia, la dissertazione può riguardare qualunque materia contemplata nell'ordine degli studi della facoltà. Mentre per gli aspiranti alla laurea in lettere deve trattarsi di materia non filosofica; per gli aspiranti alla laurea in filosofia può

trattarsi oltre che di materia filosofica anche di argomento storico. In questo caso la tesi stessa dovrà essere guidata contemporaneamente da un relatore e un correlatore, l'uno docente in materia storica e l'altro filosofica. Per il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne la dissertazione deve riguardare la lingua e letteratura straniera prescelta dallo studente come quadriennale ».

Gli articoli 226 e 227 relativi alla scuola di perfezionamento in « Filologia classica » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 226. — Alla scuola di perfezionamento in filologia classica possono essere iscritti i laureati in lettere, in filosofia e i laureati in materie letterarie presso la facoltà di magistero.

La scuola di perfezionamento in filologia classica comprende insegnamenti caratterizzanti ed insegnamenti complementari.

Sono insegnamenti caratterizzanti:

Letteratura latina (con esercitazioni);
Letteratura greca (con esercitazioni);
Filologia greco-latina;
Grammatica greca e latina;
Storia comparata delle lingue classiche.

Sono insegnamenti complementari:

Glottologia;
Storia greca;
Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
Archeologia e storia dell'arte greca e romana;
Etruscologia ed archeologia italica;
Topografia dell'Italia antica;
Paleontologia;
Storia della filosofia;
Storia della lingua latina;
Storia della lingua greca.

Art. 227. — Per conseguire il diploma gli iscritti alla scuola di perfezionamento in filologia classica dovranno:

a) seguire per un biennio i corsi dell'insegnamento caratterizzante in cui intendono perfezionarsi e superare i due relativi esami annuali;

b) seguire per un biennio, superando annualmente i relativi esami, due altri insegnamenti scelti tra i caratterizzanti e i complementari della scuola, con l'approvazione del consiglio dei professori della scuola; oppure seguire per un biennio un altro insegnamento e per una annualità due altri insegnamenti del pari scelti fra i caratterizzanti e i complementari, con l'approvazione del consiglio dei professori della scuola, e superare annualmente i relativi esami; oppure seguire per una annualità quattro altri insegnamenti, scelti con le stesse modalità, e superare i relativi esami;

c) fare una prova scritta di composizione in lingua latina su argomento letterario (sarà consentito l'uso del vocabolario);

d) presentare e discutere una dissertazione scritta, avente carattere di originalità su tema assegnato dal professore dell'insegnamento caratterizzante in cui intendono perfezionarsi.

Le attività didattica e di ricerca scientifica della scuola si svolgono presso l'istituto di filologia classica dell'Università di Bologna.

La partecipazione degli iscritti è obbligatoria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 42. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1971, n. **300.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Ferrara ad acquistare un immobile.

N. 300. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Ferrara viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Ferrara tra via Scienze e via Romiti di proprietà Vignali Zaina Anna Maria in Bianchi al prezzo di L. 210.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 56. — VALENTINI

AVVISO DI RETTIFICA

Al decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 215 « Norme di esecuzione della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, sulle provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 4 maggio 1971, sono annessi i seguenti allegati:

ALLEGATO « *A* »

Fac-simile di domanda da spedire per raccomandata

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica - Via Boncompagni, 15 — 00187 ROMA

La sottoscritta (1) . . . . con sede in (2) . . . . chiede, ai sensi della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, di essere ammessa al beneficio del premio speciale di incoraggiamento per le esportazioni del libro italiano, effettuate nell'esercizio finanziario 197 . . .

L'importo complessivo dell'esportazione è di L. . . . . .

L'erogazione dell'eventuale premio potrà essere effettuata mediante (3) . . . .

Si allega la prescritta documentazione.

. . . . . il . . . .

. . . .

(Firma del legale rappresentante)

---

(1) Indicazione della ragione sociale della ditta o casa editrice.

(2) Città e indirizzo; con indicazione del c.a.p.

(3) *a*) accreditamento sul c/c postale n. . . . . . intestato impersonalmente alla ditta;

b) accreditamento sul c/c bancario intestato impersonalmente alla ditta;

c) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia intestato impersonalmente alla ditta.

N.B. — Per le modalità al punto *b*) e *c*) è necessario che la firma del legale rappresentante della ditta sia *autenticata da un notaio*, il quale oltre alla identità personale, dovrà attestare la qualifica del firmatario.

ALLEGATO « B »

ESPORTAZIONE DI PRODOTTI *EDITORIALI* effettuate dalla (1) (nome) (indirizzo) Anno 19 . .

Avvertenza - Quando un'opera libraria è stata esportata in più Paesi, la registrazione dell'operazione deve essere ripartita in più righe: in una stessa riga cioè debbono essere indicati solo i dati relativi al Paese o ai Paesi contrassegnati con unico numero di codifica (v. nota 3).

AUTORE	TITOLO	EDITORE (1)	MATERIA TRATTATA (2)	PREZZO DI COPERTINA	PAESE DI DESTINAZIONE (3)	N. COPIE ESPORTATE (4)	VALORE ESPORTATO (al prezzo di copertina)
A	B	C	D	E	F	G	H = E × G
....	....	☐	....	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....	....

(1) Evitare *accuratamente* di scrivere sopra lo spazio delimitato dai rettangolini.
(2) Indicare la materia esclusivamente con uno dei seguenti numeri di codifica:

Materia trattata	N. di codifica
Generalità	01
Letteratura	02
Arte	03
Scienze e tecnica	04
Scienze morali e religiose	05
Varie	06
Scolastica	07
Musica (spartiti)	08
Riviste	09
Dispense	10
Altri prodotti editoriali	11

(3) Indicare il Paese di destinazione esclusivamente con uno dei seguenti numeri di codifica (vedi l'*avvertenza*):

Paese di destinazione	N. di codifica
Regno Unito	01
Francia	02
Belgio	03
Paesi Bassi	04
Lussemburgo	05
Germania occidentale	06
Portogallo	07
Spagna	08
Svizzera	09
Jugoslavia	10
Russia	11
Altri Paesi europei	12
Africa settentrionale	20
Africa orientale	21
Altri Paesi africani	22
Medio Oriente	30
Altri Paesi asiatici	31
America settentrionale	40
America centrale e meridionale	41
Oceania	50

(4) Indicare le sole copie esportate nel Paese (o nei Paesi) cui si riferisce la riga.

L'esatta e completa compilazione del presente modulo eviterà ulteriori scambi di corrispondenza con conseguente economia di tempo e di lavoro

ALLEGATO « C »

ESPORTAZIONE DI PRODOTTI *GRAFICI* effettuate dalla ☐ (nome) (indirizzo) Anno 19 . . .

AUTORE	TITOLO	EDITORI (1)	MATERIA TRATTATA	PAESE DI DESTINAZIONE	N. COPIE ESPORTATE	VALORE ESPORTATO (al prezzo fatturato)
A	B	C	D	E	F	G
....	....	☐	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....
....	....	☐	....	....	....	....

NOTE ESPLICATIVE

relative ai numeri di codifica per il « riepilogo »

01 - *Generalità*: opere di carattere generale quali le enciclopedie, i dizionari, i trattati di poligrafia, saggistica, bibliografia;

02 - *Letteratura*: opere di narrativa, poesia, teatro, filologia e linguistica;

03 - *Arte*: opere che si riferiscono alle arti figurative, musicali e coreografiche;

04 - *Scienze e tecnica*: opere riguardanti le scienze matematiche e fisiche, le scienze naturali, la chimica, la medicina, la geografia, l'igiene e la sanità, nonchè tutta la produzione comunque attinente alla tecnologia;

05 - *Scienze morali e religiose*: opere di filosofia, psicologia, teologia, religione, diritto, storia, economia, istruzione, didattica, politica e critica storica;

06 - *Varie*: produzione che non presenta caratteristiche nettamente individuanti e con riferimento a diversi ed eterogenei contenuti: ad esempio, libri di sport, educazione fisica, passatempo e giochi, economia domestica, nonchè cataloghi ovviamente non bibliografici;

07 - *Scolastica*: libri di adozione nelle scuole elementari e medie (i testi universitari dovranno essere classificati a seconda del loro contenuto nelle categorie di pertinenza);

08 - *Musica*: spartiti;

09 - *Riviste*: singole, in abbonamento o annate arretrate;

10 - *Dispense*: pubblicazioni destinate ad essere raccolte in volumi organici; opere cioè, cosiddette « in continuazione »;

11 - *Altri prodotti editoriali*: stampe d'arte, calendari e cartoline artistiche, carte geografiche, tavole, sussidi, ecc.

Come si scorge, non esiste una categoria specifica per le edizioni per ragazzi: queste, se spiccatamente scolastiche, o parascolastiche, dovranno essere registrate con codifica 07, negli altri casi con codifica 02, salvo un contenuto specialistico che ne giustifichi una diversa indicazione.

Va infine ribadito che, come norma generale, sarà opportuno attenersi soprattutto al contenuto delle opere: nei casi, ad esempio, di una enciclopedia che tratti solo di arti figurative e di una enciclopedia a carattere esclusivamente scientifico e tecnico, dette opere, anzichè classificate col codice 01 potranno essere contrassegnate, con più evidente pertinenza, rispettivamente con codifica 03 e 04.

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1971.

Modalità tecniche per lo svolgimento della lotteria di Monza 1971.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, che approva il regolamento generale delle lotterie nazionali e successive modificazioni (decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956 n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814);

Ritenuto che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Monza, manifestazione 1971, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Monza, manifestazione 1971 — abbinata alla corsa automobilistica « Gran premio della lotteria di Monza » — si concluderà il 20 giugno 1971 all'autodromo di Monza (Milano).

Art. 2.

Il prezzo dei biglietti della lotteria di Monza è fissato in L. 500.

I biglietti sono suddivisi nelle seguenti 24 serie di 100.000 biglietti ciascuna: *A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC.*

Art. 3.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Milano il giorno 20 giugno 1971 alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 20 giugno 1971 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro per le finanze, a norma dell'art. 14 del precitato regolamento.

Art. 4.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, sullo stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i numeri delle vetture partecipanti al « Gran premio della lotteria di Monza ».

Tali biglietti seguiranno la sorte delle vetture agli effetti dell'assegnazione dei premi, tenendo unicamente conto della classifica relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di vetture vincenti atte a consentire in tutto o in parte l'attribuziozne dei premi il cui importo è graduato secondo l'ordine di arrivo, i premi rimasti da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti a vetture classificate.

Nei casi di arrivo simultaneo di più vetture (parità, ossia « dead-heat ») per uno dei posti della classifica della corsa, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle vetture arrivate *ex aequo*, verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle vetture in questione.

Art. 5.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi del regolamento.

Art. 6.

Compete al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali di stabilire il numero e l'entità dei singoli premi spettanti ai possessori ed ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 7.

La vendita dei biglietti della lotteria di Monza, manifestazione 1971, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 14 giugno 1971.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purchè sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti, annullati e dei relativi elaborati statistico-contabili al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in Milano per le ore 14 del giorno 18 giugno 1971.

E' consentita inoltre la vendita di biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 10 del giorno 20 giugno 1971.

Art. 8.

Il dott. Giuseppe Fabio Campanozzi, ispettore generale nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento dei numeri delle vetture con i biglietti vincenti.

In caso di impedimento di detto funzionario, è delegato a sostituirlo il dott. Enrico Parziale, direttore di sezione nel Ministero delle finanze.

Art. 9.

Nel Bollettino che verrà compilato dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, saranno indicati, insieme con i risultati delle estrazioni, anche quelli della manifestazione sportiva.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1971

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1971
Registro n. 20 *Finanze, foglio n.* 183

(5008)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Menaggio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 luglio 1969, ha deliberato di estendere ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il vincolo di notevole interesse pubblico all'intero territorio del comune di Menaggio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Menaggio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico perchè è caratterizzato dalla bellezza panoramica dei quadri naturali che si godono dalle strade e dai punti di vista accessibili al pubblico, dalle rive del lago, e dai natanti del servizio pubblico. L'abitato di Menaggio, inoltre, nonchè i gruppi sparsi di edifici, costituiscono un insieme di valori dovuti all'intervento dell'uomo, e particolarmente fusi con la natura, sì da costituire complessi di cose immobili aventi valori estetici e tradizionali, in cui è nota essenziale la concordanza spontanea e la fusione tra l'espressione della natura e quelle del lavoro umano;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Menaggio ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Menaggio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 aprile 1971

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MATTEOTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Adunanza del 29 luglio 1969

Convocata con lettera raccomandata 7 luglio 1969, si è riunita oggi ventinove (29 luglio 1969) millenovecentosessantanove, alle ore nove presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

MENAGGIO: Vincolo dell'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione delibera di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3 e 4 dell'art. 1, a causa del suo notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di Menaggio.

(*Omissis*).

(5009)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1971.

Approvazione dei piani tecnici dei distretti telefonici di Fabriano e di Migliarino e della ripartizione in reti urbane dei settori compresi nei distretti medesimi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1964, n. 1954, e quella aggiuntiva approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Visti i piani tecnici n. 0732/d/70 - distretto di Fabriano, 0533/d/69 - distretto di Migliarino, presentati dalla S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni espresso nella 394ª adunanza tenuta l'8 ottobre 1970;

Visto il parere del consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni espresso nell'adunanza n. 1215, tenuta il 7 aprile 1971;

Decreta:

Sono approvati, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo i piani tecnici numero 0732/d/70 - distretto di Fabriano, 0533/d/69 - distretto di Migliarino, che tra l'altro comportano:

la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane ed extraurbane,

la posa e l'ampliamento delle reti urbane,

la posa e l'ampliamento della rete extraurbana,

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

E' approvata, inoltre, la seguente ripartizione in reti urbane dei settori dei distretti:

DISTRETTO DI FABRIANO

SETTORE DI FABRIANO:

Rete urbana di Fabriano, comprendente i comuni di Fabriano e Cerreto d'Esi.

SETTORE DI SASSOFERRATO:

Rete urbana di Sassoferrato, comprendente i comuni di Sassoferrato e Genga.

DISTRETTO DI MIGLIARINO

SETTORE DI MIGLIARINO:

Rete urbana di Migliarino, comprendente i comuni di Migliarino, Massa Fiscaglia (esclusa la località Case Castagnina), Migliaro, Ostellato (esclusa la località Valle del Mezzano);

Rete urbana di Tresigallo, comprendente i comuni di Tresigallo e Formignana.

SETTORE DI CODIGORO:

Rete urbana di Codigoro; comprendente i comuni di Codigoro (escluse le località di Volano e di Vallona), Lagosanto, e le località Vaccolino (centro amministrato dai comuni di Comacchio e di Lagosanto) e Case Castagnina (territorio del comune di Massa Fiscaglia);

Rete urbana di Mesola, comprendente i comuni di Mesola, Goro e la località Vallona (territorio del comune di Codigoro);

SETTORE DI COMACCHIO:

Rete urbana di Comacchio, comprendente il comune di Comacchio (esclusa la località di Vaccolino) e le località Volano (frazione del comune di Codigoro) e Valle del Mezzano (frazione speciale del comune di Ostellato).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1971

Il Ministro: Bosco

(5000)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1971.

Seconda variazione al bilancio di previsione, per l'esercizio 1970-71, del fondo addestramento professionale dei lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta le norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Visto il proprio decreto 8 settembre 1970 con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese, per l'esercizio 1970-71, del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »: gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1971, con il quale sono state apportate variazioni agli stati di previsione predetti;

Considerato che gli stanziamenti di taluni capitoli di spesa della gestione principale del fondo addestramento professionale dei lavoratori si sono rivelati esuberanti rispetto alle necessità inizialmente previste, mentre carenze si sono verificate in altri capitoli in relazione a maggiori esigenze ultimamente manifestatesi e non prevedibili in sede di compilazione del bilancio di previsione;

Ritenuto opportuno modificare gli stanziamenti predetti adeguandoli alle effettive necessità di interventi nel settore dei corsi per disoccupati;

Decreta:

Allo stato di previsione dell'entrata e delle spese della gestione principale del fondo addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio 1970-71 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE II. — SPESE

TITOLO I. — *Spese ordinarie*

In diminuzione:

Cap. 3. — Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori e contributi in favore di Enti od Istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettere *a*) e *d*), della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)	L.	533.000.000
Cap. 4. — Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi di riqualificazione (art. 53 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni)	»	225.000.000
Totale diminuzione delle spese . . .	L.	758.000.000

In aumento:

Cap. 1. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati e per particolari categorie di lavoratori . . .	L.	758.000.000

Roma, addì 26 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5001)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1971.

Nomina del segretario generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'« Ente autonomo per le fiere di Verona » e i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, che ne ha approvato lo statuto, e 9 aprile 1962, n. 214, contenente modifiche allo statuto stesso;

Vista la lettera in data 28 novembre 1970 con la quale il dott. Francescantonio Marcello, nominato segretario generale dell'ente predetto con decreto 19 aprile 1968, ha rassegnato le dimissioni dalla carica per motivi di salute;

Vista la proposta del presidente dell'ente in data 9 gennaio 1971 per la nomina del dott. Giuseppe Marini a segretario generale, ai sensi dell'art. 11 dello statuto;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Marini è nominato segretario generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, con decorrenza dalla data del presente decreto che sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1971

Il Ministro: GAVA

(5003)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1971.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Fratte, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Fratte, frazione del comune di Salerno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Fratte, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Fratte, frazione del comune di Salerno, ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettere *a*) e *b*), del citato decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII - capo II del medesimo regio decreto-legge 1936, n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni d'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Fratte, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Fratte, frazione del comune di Salerno, sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(5375)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « CON-SAR - Cooperativa confezioni Sarzana - Società a responsabilità limitata », con sede in Sarzana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 18, 19, 20 febbraio 1971 alla società cooperativa « CON-SAR - Cooperativa confezioni Sarzana - Società a responsabilità limitata », con sede in Sarzana (La Spezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « CON-SAR - Cooperativa confezioni Sarzana - Società a responsabilità limitata », con sede in Sarzana (La Spezia), costituita per rogito notaio avv. Roberto Ferrara in data 16 marzo 1961 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Franco Bordone ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5004)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1971.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'esercizio assicurativo nei rami automobili e responsabilità civile autoveicoli, alla rappresentanza generale per l'Italia della società Insurance Company of North America, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1956, con il quale la società Insurance Company of North America, con sede in Filadelfia (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni in vari specificati rami, fra i quali i rami automobili e responsabilità civile autoveicoli;

Viste le lettere in data 24 aprile 1970 e 15 maggio 1970 con le quali la società predetta ha comunicato di voler rinunciare all'esercizio del ramo di responsabilità civile autoveicoli;

Vista la dichiarazione apposta al verbale di accertamenti in data 21 aprile 1971, con la quale la rappresentanza stessa ha dichiarato di voler rinunciare anche all'esercizio del ramo automobili;

Considerato che l'ultimo dei contratti assunti nei rami in questione, è scaduto il 31 marzo 1971 e che ricorrono le circostanze per le quali occorre procedere alla revoca dell'autorizzazione già concessa per l'esercizio dei rami di cui trattasi;

Decreta:

E' revocata alla società Insurance Company of North America, con sede in Filadelfia (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, su rinuncia della stessa, l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami automobili e responsabilità civile autoveicoli.

La revoca importa per la società il divieto di assumere nuovi contratti nei rami predetti, salva la gestione degli affari tuttora pendenti.

Roma, addì 14 maggio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(5005)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1971.

Costituzione della commissione regionale per l'artigianato della Lombardia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera *c*), il 7 aprile 1971, presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della commissione regionale per l'artigianato della Lombardia;

Decreta:

La commissione regionale per l'artigianato della Lombardia è composta per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto:

dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese;

dall'ing. Ivo Petrelli, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori Cesare Toffanetti, Luigi Gatti, Icaro Taroni, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dai signori dott. Ezio Melgrati e dott. Antonio Beltrami, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1971

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(5006)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1971.

Riconoscimento dell'Ufficio centrale italiano di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione internazionale s.r.l., con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Premesso che, in base all'art. 6 della citata legge n. 990, per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo assicurativo che siano immatricolati o registrati in Stati esteri, l'obbligo stesso si considera assolto quando lo utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all'estero, che attesti l'esistenza di una assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati dal veicolo o dal natante, a condizione che il certificato risulti accettato da un corrispondente ente costituito in Italia presso il quale l'assicurato si intende domiciliato, che si assuma di provvedere, nei limiti e nelle forme stabilite dalla stessa legge, alla liquidazione dei danni causati nel territorio e nelle acque territoriali della Repubblica, garantendone il pagamento agli aventi diritto e sia riconosciuto a tale effetto;

Considerato che, in esecuzione della Raccomandazione del 25 gennaio 1949 del Sottocomitato trasporti su strada del Comitato trasporti interni della commissione economica per l'Europa dell'O.N.U., gli assicuratori di diversi paesi hanno posto in essere, per i veicoli a motore in circolazione internazionale, un sistema inteso a garantire la operatività, nei paesi attraversati da detti veicoli e secondo le disposizioni di legge ivi vigenti, delle assicurazioni di responsabilità civile stipulate per i veicoli stessi, mediante apposito certificato internazionale di assicurazione denominato « carta verde » il quale risponde alle condizioni previste dalle surrichiamate disposizioni della legge n. 990;

Considerato che per l'applicazione in Italia del predetto sistema è stato costituito, tra imprese autorizzate

all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile autoveicoli, in data 23 aprile 1953 l'Ufficio centrale italiano (U.C.I.) di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione internazionale s.r.l., con sede in Milano, il quale aderisce, come da autorizzazione ministeriale in data 27 giugno 1957, al « Council of Bureaux » di Londra preposto al funzionamento del sistema stesso, ed e collegato con i corrispondenti uffici nazionali costituiti per le stesse finalità negli altri paesi, avendo sottoscritto l'apposita Convenzione che regola i rapporti fra tutti gli uffici predetti;

Esaminati gli atti presentati dall'Ufficio centrale italiano e in particolare l'atto costitutivo, lo statuto in vigore e i documenti relativi al funzionamento dell'ente, compreso l'elenco delle imprese alle quali è affidata la liquidazione dei sinistri per zone territoriali, nonchè preso atto dell'impegno assunto dallo stesso ente di attenersi nei servizi svolti a tutte le direttive ed istruzioni ministeriali in materia;

Ravvisata la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti perchè l'Ufficio centrale italiano possa essere riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge n. 990;

Tenuto presente, infine l'art. 7 del citato regolamento di esecuzione, secondo il quale per i veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri può essere stipulata una speciale assicurazione « frontiera » con imprese di cui all'art. 10 della già richiamata legge n. 990 che si avvalgano a tale fine dell'ente riconosciuto secondo le prescrizioni del secondo comma dell'art. 6 della legge stessa;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio centrale italiano (U.C.I.) di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione internazionale s.r.l., con sede in Milano, è riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, quale ente tenuto a provvedere — garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge medesima — alla liquidazione dei danni causati nel territorio della Repubblica dai veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri per i quali l'esistenza di un'assicurazione conforme alle disposizioni della citata legge n. 990 sia attestata dal certificato internazionale di assicurazione, denominato « carta verde », intendendosi l'assicurato domiciliato presso il predetto ufficio.

Resta ferma la responsabilità dell'ufficio stesso nei confronti dei danneggiati anche nel caso che esso ammetta a provvedere alla liquidazione dei sinistri imprese assicuratrici operanti in Italia corrispondenti di imprese estere presso le quali sia stata stipulata l'assicurazione di responsabilità civile e che abbiano rilasciato la « carta verde ».

Art. 2.

L'Ufficio centrale italiano è autorizzato ad organizzare, per conto delle imprese assicuratrici aderenti ai posti di confine, un apposito servizio per la stipulazione della speciale assicurazione « frontiera » di cui all'art. 7 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973.

Sono approvate, in base all'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, secondo i testi debitamente autenticati, le condizioni generali di polizza presentate per conto delle imprese assicuratrici aderenti, dall'Ufficio centrale italiano, per la speciale assicurazione « frontiera » di cui al comma precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1971

(5366) *Il Ministro*: GAVA

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 17 maggio 1971.
Proroga della gestione straordinaria del comune di Bella.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 9 marzo 1971, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Bella, per i motivi di cui alla relazione allegata al decreto stesso, ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione del comune, con i poteri spettanti al consiglio, il consigliere dott. Vincenzo Dragone, successivamente sostituito nell'incarico dal direttore di sezione dott. Francesco Porretti.

Il 17 maggio 1971 viene quindi a scadere il termine di tre mesi di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Frattanto sono state indette nel comune le elezioni per il rinnovo degli organi di amministrazione ordinaria e le stesse si svolgeranno il prossimo 13 giugno.

Occorre, pertanto, assicurare l'ordinaria amministrazione del civico ente fino all'insediamento dei nuovi organi elettivi.

Si ritiene, quindi, opportuno prorogare, a termini di legge, la gestione commissariale di che trattasi e, con l'unito decreto di pari numero e data, si provvede in tal senso.

Potenza, addì 17 maggio 1971

Il prefetto: BUONCRISTIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 9 marzo 1971, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Bella ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto comune il dott. Vincenzo Dragone;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1971, con il quale il dott. Vincenzo Dragone è stato sostituito nell'incarico predetto dal dottor Francesco Porretti;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'unita relazione che fa parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Bella, affidata al direttore di sezione dott. Francesco Porretti, è prorogata, a termini di legge, fino all'insediamento degli organi ordinari per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto di cui la stessa forma parte integrante.

All'attuale commissario straordinario sono confermati, per il suddetto periodo di tempo, i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1971, in premesse richiamato.

Potenza, addì 17 maggio 1971

(5257) *Il prefetto*: BUONCRISTIANO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Massa

Con decreto provveditoriale n. 45220 del 12 maggio 1971 è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione consiliare n. 107 del 30 ottobre 1970, con la quale il comune di Massa ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale predisposta per la realizzazione dell'edificio da adibirsi a sede della scuola elementare speciale di via Casone a Mare nel capoluogo del comune stesso, ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositato agli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(5018)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea

La dott.ssa Maria Antonicelli in Tasca, nata a Gioia del Colle (Bari) il 1° ottobre 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in materie letterarie rilasciato dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5014)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di cinquantadue società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 maggio 1971, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edificatrice « Edera », con sede in Ferrara, costituita per rogito Del Mercato in data 25 novembre 1963, rep. 3553;
2) edil. « Casabella », con sede in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 7 giugno 1963, rep. 47353;
3) edil. « Italia », con sede in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 13 giugno 1962, rep. 44692;
4) edil. « Orizzonte », con sede in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 2 agosto 1962, rep. 47978;
5) edificatrice « Lampo », con sede in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 10 maggio 1963, rep. 47109;
6) edificatrice « Alessandro Volta », con sede in Ferrara, costituita per rogito Bertelli in data 21 dicembre 1963, rep. 40879;
7) edil. « Aurora », con sede in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 27 febbraio 1958, rep. 26283;
8) edil. tra dipendenti degli stabilimenti Aniene Solvic - gia Aniene Solvic, con sede in Ferrara, costituita per rogito Bertarelli in data 27 agosto 1963, rep. 13288;
9) edil. « Il Cigno », con sede in Ferrara, costituita per rogito Lucci in data 9 agosto 1963, rep. 22294;
10) edificatrice « Cavour », con sede in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 3 maggio 1963, rep. 47065;
11) edificatrice « La Conchiglia », con sede in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 24 gennaio 1963, rep. 46249;
12) edificatrice « L'Ideale », con sede in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 20 maggio 1963, rep. 47194;
13) edil. « Ferrara », con sede in Ferrara, costituita per rogito Bertarelli in data 5 settembre 1963, rep. 13572;
14) edificatrice « Diana », con sede in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 31 maggio 1963, rep. 47284;
15) edil. « Domus Nostra », con sede in Ferrara, costituita per rogito Bertarelli in data 9 settembre 1963, rep. 13626;
16) edil. « Antonella », con sede in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 21 giugno 1963, rep. 47483;
17) edil. « La Fiorente », con sede in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 25 settembre 1958, rep. 30538;
18) edificatrice « Primavera », con sede in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 12 aprile 1963, rep. 46882;
19) edificatrice « Villa Ortensia », con sede in Ferrara, costituita per rogito Bertarelli in data 17 settembre 1963, repertorio 13771;
20) edil. « Valentina », con sede in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 26 giugno 1963, rep. 47534;
21) edil. « F.E.R. (Fabbriche elettroniche riunite) », con sede in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 20 febbraio 1958, rep. 26137;
22) edil. « Co. Tram. (Cooperativa tramvieri) », con sede in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 6 febbraio 1958, rep. 25892;
23) edificatrice « Primo Maggio », con sede in Ferrara, costituita per rogito Del Mercato in data 29 aprile 1964, rep. 7412;
24) « Artigiani associati », con sede in Ferrara, costituita per rogito Consoli in data 24 giugno 1946, rep. 4228;
25) edil. « Mare », con sede in Ferrara, costituita in data 1945;
26) di consumo « Del Popolo », con sede in Fossanuova S. Marco di Ferrara, costituita per rogito Consoli in data 10 agosto 1945, rep. 3122;
27) di produzione e lavoro « Fra lavoratori della canapa », con sede in Renazzo di Cento (Ferrara), costituita per rogito Consoli in data 29 novembre 1945, rep. 3571;
28) di produzione e lavoro « Birocciai », con sede in Cento (Ferrara), costituita per rogito Consoli in data 9 settembre 1945, rep. 3218;
29) « Distributori e consumatori di vino », con sede in Cento (Ferrara), costituita per rogito Consoli in data 1° dicembre 1945, rep. 3577;
30) di produzione e lavoro « Birocciai », con sede in Renazzo di Cento (Ferrara), costituita per rogito Consoli in data 6 febbraio 1946, rep. 3804;
31) agricola « Pastori », con sede in Mirabello (Ferrara), costituita per rogito Barbaro in data 8 settembre 1966, repertorio 18939/7412;
32) fra lavoratori della canapa Mirabello Madonna Boschi, con sede in Mirabello (Ferrara), costituita per rogito Consoli in data 27 dicembre 1945, rep. 3652;
33) di consumo già consumo « La Popolare », con sede in Chiesanova di Poggiorenatico (Ferrara), costituita per rogito Risso in data 6 novembre 1951, rep. 9432.4278;
34) edificatrice « La Sorgente », con sede in Pontelagoscuro (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 26 ottobre 1962, rep. 45653;
35) edificatrice « La Rinascita », con sede in Porotto (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 11 febbraio 1963, rep. 46353;
36) « La Costruttrice » già cooperativa di produzione e lavoro fra muratori, carpentieri, armatori, minatori, tecnici ed affini, con sede in Piacenza, costituita per rogito Astrua in data 8 novembre 1946, rep. 3306;
37) « Lavoratori panettieri », con sede in Piacenza, costituita per rogito Bonadè in data 13 aprile 1945, rep. 8042;
38) edil. « Adria », con sede in Piacenza, costituita per rogito Lenzi in data 25 marzo 1959, rep. 10449/1093;
39) di consumo di Agazzano, con sede in Agazzano (Piacenza), costituita per rogito Ferrari in data 16 aprile 1946, rep. 13102;
40) edil. « Case popolari », con sede in Bobbio (Piacenza), costituita per rogito Astrua in data 24 febbraio 1964, rep. 10056;
41) di consumo « A.C.L.I. », con sede in Muradolo di Caorso (Piacenza), costituita per rogito Astrua in data 11 gennaio 1950, rep. 9733;
42) edil. « S. Giovanni », con sede in Croce S. Spirito di Castelvetro Piacentino (Piacenza), costituita per rogito Bongiorno in data 22 marzo 1965, rep. 1840;
43) edil. « La Casa », con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), costituita per rogito Astrua in data 18 febbraio 1949, rep. 7861;
44) di consumo di Gazzola, con sede in Gazzola (Piacenza), costituita per rogito Bonadà in data 24 gennaio 1946, rep. 9209;

45) di produzione e lavoro « Boscaioli specializzati di Croara », con sede in Croara di Gazzola (Piacenza), costituita per rogito Astrua in data 14 dicembre 1950, rep. 12444;

46) di consumo « Coltivatori diretti di Gusano », con sede in Gusano di Gropparello (Piacenza), costituita per rogito Ferrari in data 2 gennaio 1947, rep. 598;

47) « Operaia di consumo », con sede in Trevozzo di Nibbiano (Piacenza), costituita per rogito Pisani in data 17 aprile 1946, rep. 1662;

48) di consumo di Folignano Ponte dell'Olio, con sede in Folignano di Ponte dell'Olio (Piacenza), costituita per rogito Fumagalli in data 3 settembre 1945, rep. 6932/6447;

49) « Caseificio sociale di Bacedasco », con sede in Bacedasco di Vernasca (Piacenza), costituita per rogito Telfner in data 24 ottobre 1948, rep. 4116;

50) « Cooperativa agricola di produzione e consumo », con sede in Esanatoglia (Macerata), costituita per rogito Fossa in data 21 settembre 1920, rep. 1674/1136;

51) edil. « Margherita », con sede in Taranto, costituita per rogito Troise in data 2 ottobre 1965, rep. 2570;

52) edil. « Presidente J. F. Kennedy », con sede in Sassari, costituita per rogito Maniga in data 12 febbraio 1964, repertorio 100.076.

(4916)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 Mod. 241 D.P. — Data: 4 giugno 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cagliari — Intestazione: Atzori Aldo, nato a Capoterra il 6 febbraio 1949 — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2 — Capitale L. 11.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 maggio 1971

(4664)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 103

Corso dei cambi del 1° giugno 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624,09	624,90	625 —	624,09	624,75	622 —	624,90	624,09	624,90	624,75
Dollaro canadese	618,10	618,10	618 —	618,10	617.40	617,25	618,10	618,10	618,10	616,50
Franco svizzero	152,34	152,34	152,52	152,34	152,20	152,05	152,32	152,34	152,34	152,25
Corona danese	83,40	83,40	83,88	83,40	83,40	82.90	83,39	83,40	83,40	83,30
Corona norvegese .	87,88	87,88	87,88	87,88	87,60	87,55	87,88	87,88	87,88	87,75
Corona svedese .	121,03	121,03	121 —	121,03	120,70	120,40	121,02	121,03	121,03	120,90
Fiorino olandese	175.01	175.01	175 —	175,01	175,10	175,08	175,17	175,01	175,01	175,60
Franco belga .	12,59	12,59	12,60	12,59	12,57	12,54	12,59	12,59	12,59	12,58
Franco francese	112,92	112,92	113,01	112,92	113 —	112,78	112,99	112,92	112,92	113 —
Lira sterlina	1511,55	1511,55	1511,25	1511,55	1510,25	1504,45	1511,30	1511,55	1511,55	1510,50
Marco germanico .	175,66	175,66	175,78	175,66	176,05	176,20	175,68	175,66	175,66	176 —
Scellino austriaco .	25,02	25,02	25,025	25,02	24,95	24,90	25,0175	25,02	24,02	24,97
Escudo portoghese	21,995	21,995	21,96	21,995	21,90	21,85	21,96	21,995	21,99	21,85
Peseta spagnola	8,9830	8,983	8,98	8,9830	8,95	8,94	8,99	8,9830	8,94	8,95

Media dei titoli del 1° giugno 1971

Titolo	
Rendita 5 % 1935 .	93 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
» 3,50 % (Ricostruzione) .	82,875
» 5 % (Ricostruzione) . .	93,275
» 5 % (Riforma fondiaria) .	93,80
» 5 % (Città di Trieste) . . .	94,35
» 5 % (Beni esteri) .	91,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,975
» 5,50 % » » 1968-83	92,625
» 5,50 % » » 1969-84	92,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976 . .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	98,30
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	95,825
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	94,20
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	93,125
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	93,15
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° giugno 1971

Valuta	
Dollaro USA .	624,90
Dollaro canadese . .	618,10
Franco svizzero . . .	152,33
Corona danese . .	83,395
Corona norvegese . . .	87,88
Corona svedese	121,025
Fiorino olandese . .	175,09
Franco belga . .	12,59
Franco francese .	112,955
Lira sterlina . .	1511,425
Marco germanico	175,67
Scellino austriaco	25,019
Escudo portoghese	21,977
Peseta spagnola	8,986

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine «controllata» del vino «Bianco vergine Valdichiana» e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine «controllata» per il vino «Bianco vergine Valdichiana» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino «Bianco vergine Valdichiana»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bianco vergine Valdichiana» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Bianco vergine Valdichiana» deve essere ottenuto dalle uve dei vitigni presenti nei vigneti nella proporzione appresso indicata:

Trebbiano toscano: dal 70 all'85 %;

Malvasia del Chianti: dal 10 al 20 %;

Altri vitigni a frutto bianco non aromatici: dal 5 al 10 %.

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Bianco vergine Valdichiana» comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano, Marciano, Monte S. Savino, Civitella in Valdichiana, Sinalunga, Torrita di Siena, Chiusi e Montepulciano.

Tale zona è così delimitata:

In prossimità di Arezzo, in località La Mossa, al km. 145 della strada statale n. 71, ha inizio il confine del territorio del vino «Bianco vergine Valdichiana».

Da questo punto si procede verso sud seguendo la suddetta statale fino alla confluenza (quota 281), della strada statale 73. Il confine si sposta quindi su questa seconda strada statale e la segue per le località Olmo, Pieve a Quarto Policiano, Rigutino.

A Rigutino il limite verso nord-ovest seguendo la strada della Pieve di Rigutino quindi, attraverso una mulattiera passa per podere Rigutinelli, podere Sartiano, podere La Torre, quindi verso Villa Rada, quote 480, 526, Poggio Sorbino, quote 430, 365 (il Castello), giunge a Cozzano. Da Cozzano si prosegue attraverso una rotabile prima e una carreggiabile dopo verso Villa Apparita, quota 470, Mammì. Da Mammì il limite prosegue attraverso una mulattiera fino a Villa Ranco, da dove attraverso una rotabile, passa per il Ceriolo, quota 534, e si immette in una mulattiera che conduce a Santa Margherita.

Da Santa Margherita (quota 295) il limite passa per la mulattiera che conduce a Colle Secco, quindi a Santa Cristina, Taragnano, Caprile, Le Capanne, La Badiola, il Toppo, Santo Stefano.

Da Santo Stefano il limite volge verso nord e per quota 307 raggiunge, attraverso una carreggiabile, Pieve di Chio, Petreto, quota 314, Casa Materna, quota 296, quota 285, Orzale. Da Orzale il limite prosegue attraverso una mulattiera per il Toppo, Pergognano, quote 299, 440, 576, 549, 581, 516, 459, 396, 357, costeggia il fosso di Rostonchia fino a quota 309. Da qui prosegue per quota 332 e attraverso una mulattiera raggiunge il Moro, Ville di Pozzo, quote 501, 523, monte Le Civitelle, quote 537, 496, 449. Da quota 449 prosegue prima per una carrareccia e poi per una mulattiera, passando vicino a quota 331 si immette nella carreggiabile di Quarantola e la discende fino a S. Pietro. Da qui prosegue attraverso quota 382 per Cegliolo, quote 327, 386, 433, 422, Case Bocina, 441, 439, I Cappuccini, quota 553. Da quota 553 il confine si immette sulla carreggiabile che conduce per Maestà del Pianello, alla strada provinciale per Cortona.

Il limite segue questo nuova strada fino al bivio del Torreone quindi se ne distacca e per quote 565, 510, attraverso una carreggiabile, giunge a Teccognano, quindi per quote 359, 348, attraverso una mulattiera, giunge a Volpaia, prosegue per la stessa mulattiera fino a Mulino a Vento, quindi per quote 362, 502, giunge a Bulciana di Sotto.

Da questo vocabolo, il limite si immette nel rio del Bagno e per quota 330 giunge alla confluenza di detto rio con il fosso del Trebbio e risale per quest'ultimo fino al podere Le Bruciate quindi per una mulattiera raggiunge Galliano, quota 542, Casa Montanara, quota 518 e si incontra con la strada provinciale Cortona-Umbertide.

Il limite segue questa strada fino al ponte sul torrente Esse.

Da qui si sovrappone al confine fra la provincia di Arezzo e quella di Perugia e la segue, attraverso la località di Borghetto, Ferretto, fino a podere Marella. Dal podere Marella si segue il confine provinciale fra le provincie di Siena e Perugia, in direzione sud-ovest, fino all'incrocio del confine suddetto con la strada che da Castiglion del Lago conduce ad Acquaviva; il limite segue questa strada in direzione del podere S. Adele e prima di raggiungere quest'ultimo, sul ponte (quota 251) che attraversa in canale Maestro della Chiana, si sovrappone alla sponda destra di questi fino alla località La Casetta (quota 250); da qui piega verso sud-ovest lungo la scarpata della Colmatella fino a raggiungere, a quota 251, la strada interpoderale della Colmata del Lago II che segue verso sud sino ad incrociare il confine comunale tra Chiusi e Montepulciano; segue quindi il limite di confine verso est sino a raggiungere il torrente Parce, risale il medesimo fino ad incrociare la strada che, in direzione nord-ovest, raggiunge il confine provinciale in prossimità della chiesa Madonna del Popolino.

Il limite segue quindi il confine provinciale verso sud fino ad incrociare la strada che conduce a Porto, in prossimità del podere Passo, alla Querce, quindi prosegue lungo la strada suddetta procedendo verso ovest fino ad incontrare la ferrovia Chiusi-Siena.

Da questo punto il limite segue la linea ferroviaria suddetta, verso nord, passando per la stazione di Montepulciano, quindi per la stazione di Piano, fino al sottopassaggio delle Caselle (quota 267); da qui il limite si riporta sulla strada che conduce da Torrita di Siena a Sinalunga, sino al ponte sul fosso Docce (quota 268).

Da questo punto il limite prosegue verso est seguendo il suddetto fosso Doccia fino alla confluenza di questi con il torrente Foenna, quindi il limite segue il torrente Foenna sino al ponte Nero (quota 257) nella provinciale Bettollè-Torrita di Siena; segue questa provinciale verso nord passando per Bettolle sino a Casa Marchi.

Da Casa Marchi, risalendo sempre la provinciale per Case Nuove, la stazione di Foiano, poi seguendo la ferrovia fino a Porti, quota 258 il limite prosegue per la strada comunale, raggiunge la stazione di Monte S. Savino e seguendo la ferrovia si arriva al bivio con la strada che da Civitella porta ad Alberolo (quota 284). Da quota 284, seguendo sempre la stessa strada si passa per Dorna, Cagiolo, Madonna di Mercatale, Malpiano, Casa Lota, podère Gratene fino a Colmo sulla strada statale n. 69 Arezzo-Montevarchi. Seguendo sempre la strada statale n. 69 il limite passa per Indicatore e da qui si sposta sulla provinciale per Chiani, S. Giuliano, Ponte alla Nave, quota 256, il Molin Bianco, Vignale, fino ad incontrare la strada statale n. 71 che segue verso sud, fino a raggiungere il punto di partenza al km. 145.

All'interno di tale delimitazione viene esclusa dalla zona di produzione l'area delimitata come segue:

A nord partendo dal podere La Fornace in prossimità del canale maestro della Chiana discende verso sud lungo la strada che passa per C.lo Idraulico (a quota 245), per podere di Montagnano e proseguendo sempre verso sud raggiunge quota 246 in prossimità del podere Viallesi. Da quota 246 prosegue verso sud fino a raggiungere rio del Basso, quindi prende la strada verso Cesa in direzione ovest e prima di raggiungere il centro abi-

tato prosegue verso sud lungo la strada che si incrocia con il rio della Fescaia (quota 248) lo attraversa e prosegue sulla strada fino al podere del Terchio da qui in direzione sud-ovest raggiunge sempre lungo la strada la località le Sei Vie in prossimità del km. 12 della strada statale n. 327 discende lungo la medesima in direzione sud fino in prossimità del km. 10 (quota 251).

Da qui prosegue verso est fino a raggiungere rio della Fossetta discende lungo il medesimo e sempre in direzione sud, incrocia il torrente Esse (in prossimità della quota 255), da qui lungo il corso dell'acqua che attraversa la località Colmata raggiunge in direzione sud-est il canale maestro della Chiana a quota 246.

Da quota 246 prosegue verso sud-est lungo il canale maestro della Chiana fino al podere la Croce quota 253 quindi verso nord-est lungo la strada che porta a Valiano e prima di giungere a quota 260 prende la strada che, in direzione nord, passa per il podere S. Giuseppina proseguendo per la medesima (quote 251, 250, 253, 251) fino in prossimità del ponte di Cignano e quindi il Reglia allacciante di destra risale verso nord fino ad arrivare a quota 252 in prossimità del Vouta Botte della Strozzo prende quindi la strada che passa per quota 251 prosegue sulla medesima costeggiando i Pratoni, fino al podere Fonti (quota 244), piega verso nord-ovest fino a raggiungere il ponte del Rondò quindi seguendo il canale Montecchio prosegue verso nord fino a quota 244 da qui lungo la strada che conduce al podere Cesaroni Venanzi prosegue verso est per piegare verso nord lungo la via che porta alla località Ginestra la attraversa passando per le quote 249, 246, 247, quest'ultima sulla strada per Manciano, prosegue quindi verso ovest e prima di raggiungere il canale maestro, piega verso nord lungo la via di mezzo passando per le quote 243, 244, 245, 246, 244.

Da quota 244 prosegue in direzione nord attraverso la quota 243, 245 da dove lungo la strada che costeggia il podere Selva e il podere Giannini prosegue fino a quota 243, una volta superata la quota 243, raggiunge, seguendo la strada, il canale maestro della Chiana all'altezza del podere la Fornace con il quale si congiunge proseguendo in direzione ovest.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Bianco vergine Valdichiana » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le caratteristiche specifiche di qualità e di pregio.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni di giacitura ed orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle, particolarmente umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Bianco vergine Valdichiana » non deve essere superiore ai ql. 130 per ettaro di coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro della coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona di produzione.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica minima complessiva naturale di 10,5.

Nella vinificazione che deve avvenire come d'uso in assenza delle vinacce, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino « Bianco vergine Valdichiana » non può essere immesso al consumo prima del 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Il vino « Bianco vergine Valdichiana » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino anche con riflessi verdognoli;

odore: neutro caratteristico ricco di delicato e gradevole profumo;

sapore: asciutto e leggermente amabile, con lieve retrogusto di mandorla amara;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare in annate eccezionalmente sfavorevoli, i limiti minimi previsti per l'acidità totale minima e lo estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Bianco vergine Valdichiana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: « superiore », « extra », « fine », « scelto » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — compresi nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

La denominazione geografica « Valdichiana » è riservata esclusivamente al vino che risponde alle condizioni di produzione ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e quindi non può essere usato per designare altri tipi di vino.

Art. 8.

Fino al compimento di 3 annate successive a quella della entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo, previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2 o in percentuale diverse da quelle previste nel medesimo art. 2, purchè essi non superino il 15% del totale delle viti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dallo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 del disciplinare di produzione dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(4888)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sul riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Moscato di Sorso-Sennori » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio n. 930, sentito il parere del competente comitato regionale dell'agricoltura, ha espresso — ai sensi della lettera *b*) dell'art. 18 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica — parere favorevole per il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Moscato di Sorso-Sennori » proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Moscato di Sorso-Sennori »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Moscato di Sorso-Sennori » o più semplicemente di « Moscato di Sorso » o « Moscato di Sennori » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

L'uso della denominazione « Moscato di Sorso » e « Moscato di Sennori » è consentita esclusivamente al vino prodotto con le uve provenienti da territori amministrativi dei comuni omonimi.

Art. 2.

Il vino « Moscato di Sorso-Sennori » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Moscato bianco.

E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5 % di vitigni diversi e l'uva da essi proveniente non può essere utilizzata nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio comunale di Sorso e di Sennori.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Moscato di Sorso-Sennori » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto esclusi i terreni di debole spessore, con pendenze eccessive, nonchè quelli sabbiosi poco evoluti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura, ed è ammessa l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 108 q.li. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione del vino « Moscato di Sorso-Sennori » non dovranno superare i 90 q.li per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura specializzata deve essere colcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 60 % a prodotto finito.

Art. 5.

I sistemi di vinificazione e di preparazione sono quelli tradizionali della zona, che escludono qualsiasi correzione con concentrato e qualsiasi altro tipo di concentrazione.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 14,5.

Le operazioni di vinificazione debbono avvenire nel territorio delimitato nel precedente art. 3.

Il vino « Moscato di Sorso-Sennori » non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Il vino « Moscato di Sorso-Sennori » all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato carico;
odore: aroma caratteristico intenso;
sapore: dolce, pieno, fine;
gradazione alcoolica complessiva minima: 15 di cui almeno 13 effettiva;
acidità totale minima: 3,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 23 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

E' ammessa la produzione del vino « Moscato di Sorso-Sennori » - « liquoroso dolce », ottenuto mediante l'aggiunta di alcool rettificato buon gusto di origine viticola.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere in tal caso superiore al 65 % a prodotto finito.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata la aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini « Moscato di Sorso-Sennori » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Fino al compimento di 3 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino il 15 % del totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione del vino « Moscato di Sorso-Sennori ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(4946)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sul riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Monica di Sardegna » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sentito il parere del competente comitato regionale dell'agricoltura, ha espresso — ai sensi della lettera *b*) dell'art. 18 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica — parere favorevole per il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Monica di Sardegna » proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per i vini « Monica di Sardegna »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Monica di Sardegna » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Monica di Sardegna » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Monica.

E' ammessa la presenza di uve provenienti dai vitigni: Pascale di Cagliari, Carignano, Bovale grande e Bovale sardo presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, sino ad un massimo del 15 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio della regione sarda.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Monica di Sardegna » devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla falda ed infine i terreni situati oltre i 400 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 180 q.li. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare i 150 q.li per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 % per i vini « Monica di Sardegna ».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Monica di Sardegna » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Il vino « Monica di Sardegna » non può essere immesso al consumo prima del 31 marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Monica di Sardegna », all'atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino chiaro, brillante, tendente all'amaranto con l'invecchiamento;
odore: profumo intenso, vinoso e gradevole;
sapore: asciutto, sapido con caratteristico retrogusto;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Monica di Sardegna » ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12,5 ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima non inferiore a 13 può portare, dopo un anno di invecchiamento in botti di legno preferibilmente di rovere, in etichetta la qualificazione « superiore ».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Monica di Sardegna » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati nell'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(4948)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sul riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Aleatico di Gradoli » e « Aleatico di Gradoli liquoroso » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sentito il parere del competente comitato regionale dell'agricoltura, ha espresso — ai sensi della lettera *b*) dell'art. 18 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica — parere favorevole per il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Aleatico di Gradoli » e « Aleatico di Gradoli liquoroso » proponendo per detto vino — ai fini della emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini: « Aleatico di Gradoli » e « Aleatico di Gradoli liquoroso »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Aleatico di Gradoli » e « Aleatico di Gradoli liquoroso » sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini di cui all'articolo precedente devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve del vitigno aleatico coltivato nell'intero territorio dei comuni di: Gradoli, Grotte di Castro e S. Lorenzo Nuovo ed in parte del territorio del comune di Latera.

La zona è così delimitata:

partendo dalla riva del lago di Bolsena alla confluenza sulla medesima del confine comunale tra S. Lorenzo Nuovo e Bolsena in località Renano, il limite segue verso nord tale confine comunale e successivamente verso ovest sino ad incontrare quello tra San Lorenzo Nuovo e Grotte di Castro (q. 439).

Da q. 439 il limite prosegue verso ovest lungo il confine di Grotte di Castro per poi scendere verso sud fino alla confluenza di questo confine con quelli di Gradoli e Latera in località La Buca. Da qui prosegue verso ovest lungo il confine di Latera fino al punto in cui questi si allontana da quello provinciale, in prossimità di Poggio San Anna.

Da tale punto il limite prosegue in linea retta in direzione sud-est fino a q. 461 da dove seguendo la strada che passa per la q. 431, per Madonna della Cava e C. le Coste raggiunge il confine di Gradoli che segue verso est fino alla sponda del lago di Bolsena.

Lungo la sponda, verso nord, il limite torna nuovamente alla località Renano al punto di partenza.

Art. 3.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Aleatico di Gradoli » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche tradizionali di qualità, tra cui un contenuto naturale zuccherino delle uve, al momento della raccolta, tale da assicurare al mosto ed al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 11,5.

Sono, pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni di buona esposizione, con esclusione quindi dei fondovalle e dei terreni situati ad un'altitudine superiore ai 600 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare non deve essere superiore ai q.li 90 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 % per l'« Aleatico di Gradoli ».

Art. 4.

Per la produzione dei vini di cui all'art 1 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

L'« Aleatico di Gradoli liquoroso » è ottenuto mediante alcolizzazione del vino « Aleatico di Gradoli » prodotto con uve che raggiungono, a seguito anche di eventuale lieve appassimento, una gradazione minima naturale complessiva di 12°.

Per la sua commercializzazione, l'« Aleatico di Gradoli liquoroso » deve aver subito un periodo minimo di affinamento pari a 6 mesi a decorrere dalla data di alcolizzazione.

L'alcolizzazione deve essere effettuata esclusivamente mediante aggiunta di alcoole etilico rettificato buon gusto di origine viticola con non meno 95°.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione di eventuale lieve appassimento delle uve e di preparazione del tipo liquoroso devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 2.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nello intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Art. 6.

Il vino « Aleatico di Gradoli » al consumo diretto deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granato con tonalità violacee;
odore: finemente aromatico, caratteristico;
sapore: di frutto fresco, morbido, vellutato, dolce;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12 di cui almeno 9,5 effettiva;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Ferme restando le altre caratteristiche, l'« Aleatico di Gradoli liquoroso » deve avere al consumo una gradazione alcoolica minima complessiva di 17,5 di cui almeno 15 effettivi.

Art. 7.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8.

Alle denominazioni di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi: « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomasiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 2 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui all'art. 1 può figurare l'indicazione della annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quello indicato nell'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione dei vini di cui allo art. 1.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(4949)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fratte, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Fratte, frazione del comune di Salerno, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 13 maggio 1971, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Fratte, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Fratte, frazione del comune di Salerno, secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

L'avv. Girolamo Bottiglieri è nominato commissario straordinario ed i signori avv. Guido De Bartolomeis, avv. Guido Colombis e dott. Raffaele De Felice sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fratte, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Fratte, frazione del comune di Salerno, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1971

Il Governatore: CARLI

(5376)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria del concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1970, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1970, registro n. 13 Difesa, foglio n. 233;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1970, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970, registro n. 35 Difesa, foglio n. 75;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1.	Di Lorenzo Andrea Vittorio	punti	468,5
2.	Lenzi Giuseppe	»	451
3.	Sangiorgi Andrea	»	439
4.	Rizzo Vincenzo	»	438
5.	Schioppo Enrico	»	434
6.	Bucciarelli Luigi	»	431
7.	Quattrone Francesco	»	426
8.	Solimene Massimo	»	422
9.	Scalera Domenico	»	417,5
10.	Fusario Beniamino	»	414,5
11.	Valerio Licio	»	413
12.	Belicchi Roberto, nato il 19 gennaio 1942	»	410
13.	Galassi Guido, nato il 19 agosto 1946	»	410
14.	Cangiano Antonio	»	390
15.	Lombardi Giovanni	»	387,5
16.	Sforza Michele	»	386
17.	Cerracchio Michele	»	374
18.	Casaburi Salvatore	»	372
19.	Guggino Gaetano	»	360
20.	Guiggiani Mauro	»	351
21.	Masi Angelo Antonio	»	349,5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1971
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 308

(5030)

Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1970, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1970, registro n. 31 Difesa, foglio n. 327;

Considerato che nessun candidato al predetto concorso ha chiesto di sostenere l'esame orale facoltativo di lingua tedesca, spagnola o francese;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione:

Capurso Aldo, tenente generale del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e., *presidente;*

Mayer Giuseppe, colonnello del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato in s.p.e., *membro*: per gli esami di economia politica e scienza delle finanze;

Sisto Luigi, colonnello del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato in s.p.e., *membro*: per la cultura generale e gli esami di elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo;

Porcelli Salvatore, colonnello del Corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione in S.P.A.D., *membro*: per gli esami di amministrazione e contabilità generale dello Stato;

Gazzillo Giovanni, colonnello del Corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione in s.p.e., *membro*: per gli esami di computisteria e di ragioneria;

Pesce Gaetano Delfino, magg. generale del Corpo di commissariato ruolo commissariato in S.P.A.D., *membro supplente;*

Lala Giovanni, colonnello del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato in s.p.e., *segretario.*

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 è aggregato il seguente ufficiale, quale membro aggiunto particolarmente esperto della materia sottoindicata:

Ferrari Germano, magg. generale del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato in S.P.A.D., *membro*: per gli esami facoltativi di lingua inglese.

Ai componenti la suddetta commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1971
Registro n. 18 Difesa, foglio n. 308

(5028)

Commissione esaminatrice del concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1970, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1970, registro n. 30 Difesa, foglio n. 168;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione:

Capurso Aldo, tenente generale del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e., *presidente;*

Mayer Giuseppe, colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e., *membro*: per gli esami di economia politica e scienza delle finanze;

Sisto Luigi, colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e., *membro*: per la cultura generale e gli esami di elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo;

Porcelli Salvatore, colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione in S.P.A.D., *membro*: per gli esami di amministrazione e contabilità generale dello Stato;

Gazzillo Giovanni, colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrativo in s.p.e., *membro*: per gli esami di computisteria e di ragioneria;

Pesce Gaetano Delfino, maggior generale del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in S.P.A.D., *membro supplente;*

Lala Giovanni, colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e., *segretario.*

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

Ferrari Germano, maggior generale del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in S.P.A.D., *membro*: per gli esami facoltativi di lingue inglese e francese;

Carducci Armando, maggiore del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione in P.A., *membro*: per gli esami facoltativi di lingua spagnola;

Mussini Angelo, tenente colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e., *membro*: per gli esami facoltativi di lingua tedesca.

Ai componenti la suddetta commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1971
Registro n. 18 *Difesa, foglio n.* 309

(5029)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cinquantasei posti di vice gestore in prova nel ruolo della carriera di concetto dei contabili di Marina.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa, n. 1 in data 2 gennaio 1971 (data di pubblicazione 7 gennaio 1971), è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1970, registro n. 65 Difesa, foglio n. 350, riguardante l'esito del concorso per esami a cinquantasei posti di vice gestore in prova nel ruolo della carriera di concetto dei contabili di Marina.

(5031)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a dieci posti di vice topografo in prova nel ruolo della carriera di concetto dei topografi dell'Istituto geografico militare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa, n. 5 in data 30 gennaio 1971 (data di pubblicazione 3 febbraio 1971), è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1970, registro n. 70 Difesa, foglio n. 37, riguardante l'esito del concorso per esami a dieci posti di vice topografo in prova nel ruolo della carriera di concetto dei topografi dell'Istituto geografico militare.

(5032)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a dodici posti di vice cartografo in prova nel ruolo della carriera di concetto dei cartografi dell'Istituto geografico militare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa, n. 5 in data 30 gennaio 1971 (data di pubblicazione 3 febbraio 1971), è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1970, registro n. 69 Difesa, foglio n. 342, riguardante l'esito del concorso per esami a dodici posti di vice cartografo in prova nel ruolo della carriera di concetto dei cartografi dell'Istituto geografico militare.

(5033)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche al bando di concorso a quaranta posti di autista

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1969, registro n. 14, foglio n. 76 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 18 ottobre 1969, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova di scrittura sotto dettato e da una prova d'idoneità tecnica, a quaranta posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che ai sensi dell'art. 150 del decreto n. 1077, per i concorsi in atto all'entrata in vigore del decreto stesso sono applicabili le disposizioni precedenti, in quanto non sia diversamente disposto dal decreto citato;

Considerato che per i concorsi di assunzione del personale addetto alla conduzione di automezzi l'art. 12 del decreto n. 1077 prescrive una sola prova pratica di idoneità tecnica nonchè, nei riguardi dei vincitori, un esame psicotecnico;

Considerato che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, risultano già effettuate la valutazione dei titoli e la determinazione dei concorrenti ammessi alle prove pratiche previste dal bando del concorso di cui trattasi;

Ritenuto che la cennata disposizione dell'art. 12 sia immediatamente applicabile nelle fasi del concorso che rimangono ancora da svolgere;

Decreta:

Art. 1.

L'esame del concorso indetto con il decreto ministeriale 16 maggio 1969, indicato nelle premesse, consisterà di una sola prova pratica d'idoneità tecnica.

Per la valutazione di detta prova la commissione esaminatrice del concorso disporrà di venti punti.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma dei punti riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nella prova di idoneità tecnica.

Art. 2.

La nomina dei candidati dichiarati vincitori sarà subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1971
Registro n. 6, *Agricoltura e foreste, foglio n.* 97

(5026)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, da parte degli insegnanti dei licei artistici di Pescara, Ravenna e Verona, ai concorsi riservati, per soli titoli, a cattedre nei licei artistici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 359;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 3 febbraio 1971, n. 77, secondo cui ai concorsi previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, possono partecipare anche gli insegnanti che, negli anni dal 1961-62 al 1967-68 incluso, abbiano prestato servizio nei licei artistici di Pescara, Ravenna e Verona, legalmente riconosciuti, il cui funzionamento è cessato in conseguenza della istituzione, nelle stesse città, di istituti statali di istruzione artistica del medesimo tipo;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 38, foglio n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1970, n. 308, con il quale, in applicazione della citata legge 28 marzo 1968, n. 359, sono stati indetti concorsi riservati, per soli titoli, a cattedre nei licei artistici;

Ritenuta la necessità di riaprire per un ulteriore periodo di trenta giorni i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi stessi limitatamente a coloro che, nel periodo di tempo compreso tra l'ottobre 1961 e il settembre 1968 hanno insegnato, per almeno un biennio, nei licei artistici di Pescara, Ravenna e Verona;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sono riaperti, per la durata di trenta giorni, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi riservati per soli titoli a cattedre di licei artistici, indetti con decreto ministeriale 2 ottobre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1970, n. 308, in favore degli insegnanti che, negli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso, abbiano prestato servizio nei licei artistici, legalmente riconosciuti, di Pescara, Ravenna e Verona.

Art. 2.

Il servizio scolastico prestato in qualità di docente di ruolo della materia, alla quale concorrono gli insegnanti dei licei artistici menzionati nel precedente art. 1, sarà valutato col medesimo punteggio previsto per gli insegnanti non di ruolo dei licei artistici statali, dall'allegato *B* al decreto ministeriale 2 ottobre 1969 citato nelle premesse al presente decreto (punti 2,50 per ciascun anno).

Il servizio scolastico prestato quale docente non di ruolo sarà, invece, valutato col punteggio previsto per l'insegnamento nei licei artistici pareggiati (punti 1,50 per anno).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1971
Registro n. 29, foglio n. 369

(5025)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI UDINE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta regionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4391 del 26 settembre 1967, con la quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 3604 del 5 giugno 1970, con il quale è stata approvata la relativa graduatoria;

Visto il proprio decreto in pari data n. 3605, con il quale si è provveduto alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascun posto messo a concorso;

Rilevato che, a seguito della mancata accettazione delle corrispondenti sedi da parte degli aventi diritto, si sono successivamente rese vacanti le condotte mediche dei comuni di Fagagna, Forni Avoltri e Sauris e del consorzio istituito tra i comuni di Villa Santina e Raveo;

Preso atto dell'esito delle conseguenti interpellanze rivolte, secondo l'ordine della graduatoria e sulla base delle rispettive indicazioni preferenziali, a tutti gli altri concorrenti risultati idonei, secondo quanto disposto agli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuto di dover conformemente procedere alla modificazione del richiamato proprio provvedimento di dichiarazione dei candidati vincitori delle sedi sopra indicate;

Visti gli articoli 69 e 36 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè i citati articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

I sottoelencati partecipanti al concorso in premessa richiamato sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ognuno di essi indicate:

Pecile Gianfranco: Fagagna;

Magro Gaspare: Sauris;

Savignano Gabriele: Villa Santina-Raveo.

La condotta medica di Forni Avoltri, non assegnata per mancata accettazione del posto da parte di tutti gli aventi diritto, rimane vacante.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Udine ed a quello dei comuni interessati.

Udine, addì 15 maggio 1971

Il medico provinciale: DE MARCO

(5091)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.